

Determinazione n. 436 di data 27.11.2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2 CON RELATIVO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROLUNGAMENTO DELLA CONDOTTA DELL’ACQUEDOTTO POTABILE DELLA VALLE DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO DI DAONE AL FINE DI ALIMENTARE ALCUNI EDIFICI DELLA PARTE ALTA DEL PAESE” REDATTA DALL’ING. CARLO CARE’.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che

- tra i principali interventi programmati dall’Amministrazione comunale di Daone e riportati nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e nel collegato programma delle opere pubbliche e delle spese di investimento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 28.05.2014 e ss.mm. rientrano i LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA CONDOTTA DELL’ACQUEDOTTO POTABILE DELLA VAL DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO DI DAONE AL FINE DI ALIMENTARE ALCUNI EDIFICI DELLA PARTE ALTA DEL PAESE;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.04.2014, veniva conferito all’ing. Carlo Carè, con studio a Breguzzo, Via G. Marconi, 190, C.F. CRA CRL 59L10 B135L, iscritto all’Albo n. 1067 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, l’incarico di redigere il progetto esecutivo oltre alla sicurezza in fase di progettazione riguardante i LAVORI PER IL PROLUNGAMENTO DELLA CONDOTTA DELL’ACQUEDOTTO POTABILE DELLA VAL DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO DI DAONE AL FINE DI ALIMENTARE ALCUNI EDIFICI DELLA PARTE ALTA DEL PAESE, verso il corrispettivo di euro 5.668,98 più C.N.P.A.I.A.L.P. 4% e I.V.A. 22%, come da preventivo di parcella dd. 11.04.2014, protocollo del Comune n. 1693 del 14.04.2014;

- con determinazione del segretario comunale n. 151 del 13.10.2014 veniva dato incarico al geologo dott. Germano Lorenzi, con studio a Darzo di Storo, Via Marini, 62, C.F. LRN GMN 67R04 H330F, iscritto all’Albo n. 145 dell’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige, della redazione della relazione geologico geotecnica di supporto al progetto relativo ai lavori in questione, sulla base del preventivo di parcella dd. 25.06.2014, protocollo del Comune n. 4534 del 13.10.2014, che evidenziava un onorario di euro 1.022,63 più 2% contributo previdenziale e 22% IVA, sconto applicato su onorario 40%;

- con deliberazione della Giunta Comunale nr. 131 del 28 novembre 2014 si disponeva:

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA CONDOTTA DELL’ACQUEDOTTO POTABILE DELLA VAL DI DAONE FINO AL CENTRO ABITATO DI DAONE AL FINE DI ALIMENTARE ALCUNI EDIFICI DELLA PARTE ALTA DEL PAESE, come redatto dall’ing. Carlo Carè, con studio a Breguzzo, Via G. Marconi, 190, C.F. CRA CRL 59L10 B135L, iscritto all’Albo n. 1067 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento, il quale si compone degli elaborati tecnici e grafici richiamati in premessa ed evidenzia una previsione di spesa di euro 117.635,00, dei quali euro 84.635,00 per lavori (di cui euro 3.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e euro 33.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2. di dare atto che dall’importo di progetto pari a euro 117.635,00, detratte le spese tecniche di progettazione e di redazione della relazione geologica già impegnate per l’importo di euro 8.465,36 restano euro 109.169,64, è così finanziato:
 - per € 72.136,00 con contributo in conto capitale del BIM del Chese previsto alla risorsa 4.04.2530;
 - per € 11.000,00 con gli oneri di urbanizzazione incassati alla risorsa 4.05.2700;
 - per i restanti € 26.033,64 con avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti;
3. di impegnare la spesa pari a € 109.169,64=, differenza fra l’importo di progetto e le spese tecniche già precedentemente impegnate per l’importo di € 8.465,36, all’intervento 2.09.04.01 - capitolo 8916 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, che presenta apposita disponibilità finanziaria;
4. di stabilire che i lavori vengano eseguiti in economia mediante cottimo fiduciario previa gara ufficiosa tra sette ditte, ai sensi degli articoli 52 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e dell’articolo 178 del regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 – D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.
 - a seguito di gara i lavori sono stati affidati alla ditta MOSCA COSTRUZIONI SCN di Mosca geom. Daniele con un ribasso d’asta del 29,99% (vedasi contratto di data 23.05.2015 rep. Atti privati n. 3/2015);
 - in data 08.05.2015 si è proceduto alla regolare consegna dei lavori, come risulta dal relativo verbale prot. n. 3669 del 21.05.2015;

Ravvista la necessità di apportare alcune modifiche al progetto, con delibera n. 42 di data 31.03.2016 si conferiva l’incarico di redazione della 1° perizia all’ing. Carlo Carè alle condizioni di cui al preventivo prot. n. 1683 del 10.03.2016 che prevede un importo netto (scontato del 30%) pari a € 771,32.= + Cassa Previdenza 4% (€ 30,85.=) + IVA 22% (€ 176,48.=), per complessivi € 978,65.=

Considerato che con determinazione n. 251 di data 16.09.2016 è stato approvato il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi datato 08.07.2016 come consegnato in data 08.07.2016, al prot. n. 5151 ed è stata approvata la 1° perizia di variante dei lavori di “Prolungamento della condotta dell’acquedotto potabile della Val di Daone fino al centro abitato di Daone al fine di alimentare alcuni edifici della parte alta del paese”, predisposta dall’ing. Carlo Carè, come consegnata a fasi successive rispettivamente in data 19.04.2016 al ns. prot. n. 5140 e a successive integrazioni in data 01.06.2016 al prot. comunale n.4046, in data 07.07.2016 al ns. prot. n. 5140, in data 08.07.2016 al prot. comunale n.5151, da cui risulta che l’importo complessivo dell’opera risulta essere di € 116.412,24= di cui € 76.787,14= per lavori netti e comprensivi di sicurezza, con un incremento degli stessi di € 16.559,50, ed € 39.625,10 per somme a disposizione;

Vista la nota di valutazioni ns. prot. n. 3648 perventua in data 15/05/2017 a firma Ing. Carlo Carè alla quale si rimanda per completezza, dove vengono dettagliatamente esposte le motivazioni legate alla necessità di redigere una seconda perizia di variante ed in particolare:

- *Le pessime condizioni in cui le canalizzazioni interrato esistenti, talvolta troppo superficiali e per diversi tratti insistenti su suoli privati;*
- *Le canalizzazioni interrato dell'illuminazione pubblica, i pozzetti dell'acquedotto e della rete fognaria devono essere spostati più a monte per facilitare gli allacciamenti e per sopstarli dal suolo privato;*
- *La necessità di integrare la rete dell'acquedotto con accessori (idrante) o sostituire organi di manovra degradati;*
- *La presenza di maggiore impurità nel materiale di scavo rispetto a quanto preventivato;*

Visto l'incarico per la redazione della II° perizia di variante affidata con la Determinazione n° 131 del Funzionario Responsabile e dd. 17.05.2017 a seguito del preventivo di parcella dell'Ing. Carlo Carè pervenuto in data 15.05.2017 al prot. n. 3648, integrato poi in data 16.05.2017 al prot. n. 3687, dal quale risulta un importo di € 542,79.= al quale va applicato lo stesso sconto del precedente preventivo pari al 30% sull'onorario per ottenere un importo netto di € 417,53.= (a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali 4% e l'IVA al 22% per ottenere un importo complessivo di € 529,76);

Visto che nel maggio 2016 è stata redatta dall'Ing. Carlo Carè la perizia di variante n. 2 relativa ai lavori in oggetto, (in atti al prot. n. 4346 del 12.06.2016) che risulta composta da:

- relazione tecnico illustrativa;
- elaborati grafici;
- anali prezzi;
- verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2;
- atto di sottomissione;
- computo di variante;
- quadro comparativo;
- quadro economico di variante;

Preso atto che sul progetto di variante n. 2 sopra citato redatto dall'ing. Carlo Carè, si è ottenuto il necessario parere del Servizio Strade della PAT in data 25.05.2016, prot. n. S106/16/277175/19.5.4/1980-2014/FC;

Considerato che dalla sopra citata perizia emerge un nuovo importo lordo dei lavori di € 121.638,68.= comprensivo degli oneri di sicurezza valutati in € 3.627,27.= ed applicando il ribasso d'asta del 29,990%, si ottiene un nuovo importo netto ribassato dei lavori di € 86.247,06.= (comprensivo degli oneri di sicurezza), mentre le somme a disposizione ammontano ad € 30.165,18.= e mantengono inalterato il costo complessivo dell'opera di € 116.412,24.=;

Valutato che la variante propone maggiori opere entro il limite del 50% ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera b), della L.P. 2/2016 e richiede la sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione per l'incremento dell'importo contrattuale di netti € 26.019,42.= + IVA al 22%;

Considerato che tutte le opere previste in variante trovano totale copertura nelle somme stanziare per la realizzazione dell'opera e vengono eseguite alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi dell'offerta dell'aggiudicatario e secondo nuovi prezzi concordati ed accettati con apposito atto di sottomissione. In particolare vengono rispettati i principi di economicità e considerato che la parte eccedente il quinto d'obbligo viene realizzata alle stesse condizioni dell'appalto principale, considerata la presenza dell'impresa dotata di apparecchiature e macchinari idonei oltre di apposita cantierizzazione, un cambiamento dell'esecutore principale risulta impraticabile per motivi tecnici in quanto i lavori di variante risultano interdipendenti da quelli di contratto, ed anche per motivi economici, comportando disguidi e costi aggiuntivi;

Ricordato che con atto di sottomissione di data 10.05.2017 l'impresa Mosca Costruzioni Snc di Mosca geom. Daniele, si è già dichiarata disposta ad eseguire i lavori di perizia;

Preso atto che la perizia di variante sopra citata, non modifica l'importo complessivo di progetto e rientra nell'art. 126 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/leg e non richiede l'accertamento della conformità urbanistica;

Acquisita in data 18.10.2018 al ns. prot. n. 7851 la nuova determinazione del Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica n. 546 del 02.10.2018, con cui vengono rideterminate le indennità di asservimento;

Vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg.;

Vista la nuova LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

Ravvisato che con circolare esplicativa della PAT di maggio 2016 viene data competenza ad approvare le perizie di variante al Responsabile del Procedimento;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*";

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 di "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*";

Vista la disponibilità finanziaria presente alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 8890 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "*Codice dei contratti pubblici*", così come modificato dal correttivo d.lgs. n. 56 del 2017.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2,

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 28.02.2018 è stato approvato:

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020,
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati,

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

DETERMINA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse nelle premesse, la II° perizia di variante dei lavori di "Prolungamento della condotta dell'acquedotto potabile della Val di Daone fino al centro abitato di Daone al fine di alimentare alcuni edifici della parte alta del paese", predisposta dall'ing. Carlo Caré, come consegnata in data 12.06.2017 al ns. prot. n. 4346 e successiva integrazione di data 17.07.2017 al prot. comunale n. 5263, da cui risulta che l'importo complessivo dell'opera risulta essere di € 116.412,24 di cui € 86.247,06 per lavori netti e comprensivi di sicurezza, con un incremento degli stessi di € 9.459,92, ed € 30.165,18 per somme a disposizione;
2. **di approvare** il II° verbale di concordamento nuovi prezzi datato 10.05.2017 dei lavori di "Prolungamento della condotta dell'acquedotto potabile della Val di Daone fino al centro abitato di Daone al fine di alimentare alcuni edifici della parte alta del paese", come consegnato in data 12.06.2017, al prot. n. 4346 da parte dell'ing. Caré Carlo e sottoscritto dalla ditta appaltatrice;
3. **di dare atto** che l'approvazione di cui al punto 2 equivale a pubblica utilità, urgenza e indifferibilità che contestualmente si dichiara, precisando che il quadro economico dell'opera prevede la spesa per l'asservimento;
4. **di impegnare** la spesa di cui al punto 2 pari a complessivi € 11.541,10 alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 8890 conto piano finanziario U.2.02.01.09.000 – del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2018;
5. **di concedere** all'impresa esecutrice delle opere una proroga di 20 giorni al termine contrattuale previsto, come da atto di sottomissione predisposto dal Direttore dei lavori ing. Carlo Caré;
6. **di dare atto che** si provvederà alla sottoscrizione digitale dell'atto di sottomissione come da importi di cui al punto 2, dando atto che l'incremento dell'importo contrattuale è pari ad € 26.019,42 (comprensivo degli oneri della sicurezza);
7. **di trasmettere** copia della presente determina alla ditta appaltatrice Impresa Mosca Costruzioni ed all'ing. Carlo Caré in qualità di progettista e direttore dei lavori;
8. **di dare atto** che il nuovo CIG per l'incremento dell'importo di contratto oltre il 20% dell'importo originario è il seguente: **Z3125F77A1**;
9. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
10. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
11. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

S.Z.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ing. Walter Ferrazza



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione.

Valdaone, li 28/11/2018



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

dott.ssa Elena Armani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Valdaone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE